



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 16/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 02/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05/06/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, di complessivi € 986,43, a titolo di *"ristoro delle somme anticipatamente versate, connesse al contratto di finanziamento ... in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita dall'art. 125 - sexies T.U.B., così come chiarito dalla decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 2625 dell'11.12.2019"*;
- gli interessi dall'estinzione.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; inoltre, che la sentenza della CGUE non è invocabile nel caso di specie, in quanto interpreta una Direttiva che non è destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali;
- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come specificato nel contratto, nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111/01; richiama a supporto anche alcune pronunce



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dei Collegi ABF e sottolinea che si tratta di somme corrisposte a terzi (allega fattura) ai quali si è rivolto il consumatore per l'offerta del servizio finanziario e che, in quanto tali, non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale della mutuante;

- la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali, riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto;
- che nessun costo è stato addebitato a titolo di oneri assicurativi.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Venendo al merito del ricorso, si rileva la natura *up front* di commissorie accessorie e spese fisse contrattuali, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	7,64%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	38,66%

h/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 1.267,20	€ 749,76	€ 489,91	<input type="radio"/>		€ 489,91
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 236,67	€ 154,64	<input type="radio"/>		€ 154,64
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 644,55
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 644,55, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS